



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

*COMMISSIONE TERRITORIO E SOCIETA'
ASCOLI PICENO, MARZO 2018*

PRIMA PARTE

Il bilancio post terremoto.

Aspetti civilistici e contabili



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Obiettivo di questa trattazione è quello di affrontare il risvolto tecnico-contabile e civilistico delle principali e più comuni problematiche legate al sisma.

Nella predisposizione dei bilanci post sisma, infatti, si dovrà tener conto di:

- Danni subiti a causa del sisma;
- Spese sostenute a causa del sisma;
- Proventi ottenuti in seguito agli eventi sismici;
- Svalutazione beni strumentali danneggiati;
- Perdita totale o parziale del magazzino;
- Rilevazione risarcimenti assicurativi;
- Rilevazione contributi pubblici riconosciuti.



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Non essendo previste disposizioni specifiche, i principi che dovranno guidare la stesura del bilancio post sisma sono quelli degli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile

- Principio della Prudenza
- Principio della Competenza
- Principio della Correlazione tra Costi e Ricavi

Oltre i Principi Contabili nazionali (OIC).

In tal senso:

- i danni e le spese causati dal sisma determineranno costi di competenze dell'esercizio in cui l'evento sismico si è verificato;
- Le voci di ricavo derivanti da rimborsi assicurativi e da contributi a fondo perduto andranno singolarmente valutate per definire la competenza economica;
- Le voci di spesa relative a costi di ricostruzione e ripristino dovranno essere valutate sulla base del principio di correlazione dei costi ai ricavi.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

PRIMA CASISTICA – Distruzione totale o parziale di beni strumentali, mobili o immobili, o loro danneggiamento

L'art. 2426 del Codice Civile prescrive che, l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore a quello del valore netto contabile determinato, deve essere iscritta a tale minor valore.



Quantificazione dei danni:

PERIZIE GIURATE DI STIMA PER OTTENERE I RIMBORSI, UTILI ANCHE AL FINE DELLA SVALUTAZIONE DA ISCRIVERE IN BILANCIO AL 31.12

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

RILEVAZIONI CONTABILI:

- 1) Ammortamento del cespite dall'1/1 alla data del sisma;
- 2) Stralcio del bene o riduzione del valore rilevando una sopravvenienza passiva in B14 del Conto Economico.

Per i fabbricati va eventualmente fatto lo scorporo dell'area sottostante, sempre determinato tramite perizia.



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Esempio n. 1:

Valore del cespite: 5.000,00 €

Fondo ammortamento: 2.000,00 €

Distruzione totale

| | | | |
|------------------------|----------|-------|----------|
| _____ | A | _____ | |
| Fondo Ammortamento | | | 2.000,00 |
| Sopravvenienze Passive | | | 3.000,00 |
| | Impianti | | 5.000,00 |

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Esempio n. 2:

Valore del cespite: 5.000,00 €

Fondo ammortamento: 2.000,00 €

Danneggiamento parziale – perizia di stima: valore residuo 2.000,00 €

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|
| _____ | A | _____ | |
| Svalutazione Impianti | | | 1.000,00 |
| | F.do Sval. Impianti | | 1.000,00 |



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Altri aspetti di cui tener conto:

- 1) Se i cespiti vengono stralciati per distruzione, si dovranno capitalizzare i costi per l'acquisizione del nuovo cespite;
- 2) Se invece i cespiti sono solo danneggiati, i costi di riparazione verranno imputati al Conto Economico in base al principio della competenza economica e della correlazione costi – ricavi con i rispettivi indennizzi assicurativi e saranno determinati sulla base di apposita perizia tecnica;
- 3) L'ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati mentre va sospeso per i cespiti che non verranno utilizzati per lungo tempo. È necessario valutare caso per caso se ammortizzare o meno i cespiti che, seppur non danneggiati, non vengono utilizzati per lungo tempo.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

SECONDA CASISTICA – Distruzione totale o parziale del magazzino

L'art. 2426 del Codice Civile prescrive l'iscrizione delle rimanenze al costo di acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore.

In caso di distruzione totale o parziale, dunque, si rende necessario operare una svalutazione del magazzino stesso iscrivendo un minor valore dei beni esistenti alla chiusura dell'esercizio.



Quantificazione dei danni:

PERIZIE GIURATE DI STIMA PER OTTENERE I RIMBORSI, UTILI ANCHE AL FINE DI DIMOSTRARE IL MINOR VALORE ISCRITTO AL 31.12

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

TERZA CASISTICA – Svalutazione dei crediti

La normativa relativa al sisma non ha previsto specifiche disposizioni per cui si fa riferimento alla normativa vigente considerando lo stato dei singoli crediti e dei singoli clienti coinvolti.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

CONSEGUENZE

Le casistiche sopra riportate, con le conseguenti svalutazioni e spese da rilevare, possono condurre a perdite d'esercizio di notevole entità rendendo necessaria l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Tuttavia è bene ricordare che, a norma dell'art. 46 DL 189/2016 conv. L. 229/2016 e successivi, le perdite in corso al 31/12/2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi ai fini delle relative disposizioni civilistiche.

D'altro canto, inoltre, è necessario tener conto dei rimborsi assicurativi e di eventuali contributi pubblici cui si avrà accesso a seguito dei danni subiti.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

RIMBORSI ASSICURATIVI

Gli indennizzi assicurativi si rilevano (voce A5 del Conto Economico) nell'esercizio in cui si è verificata la perdita o il danneggiamento del bene, salvo che alla chiusura dell'esercizio gli stessi non siano ancora ***certi e oggettivamente determinabili***.

In caso di certezza del rimborso e dell'importo, ma con liquidazione futura, si iscriverà un credito verso la compagnia assicurativa;

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------|----------|
| _____ | A | _____ | |
| Crediti v/compagnia assic. | | | 1.000,00 |
| | | Rimborsi ass.vi (A5) | 1.000,00 |



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

CONTRIBUTI PUBBLICI

Come gli indennizzi, anche i contributi si rilevano (voce A5 del Conto Economico) nell'esercizio in cui si ha la certezza della loro spettanza in base:

- all'esistenza di una legge che, a determinate condizioni, ne attribuisca la spettanza;
- al rispetto dei requisiti di ammissibilità richiesti;
- alla quantificazione del contributo spettante.

Per l'iscrizione del contributo in bilancio è prudente attendere l'esito positivo dell'istruttoria di valutazione della domanda di contributo.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Gli stessi contributi si distinguono in:

- 1) Contributi in conto esercizio: hanno natura di **integrazione dei ricavi** della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, diverse da quella finanziaria, o di **riduzione dei relativi costi ed oneri**;
- 2) Contributi in conto impianti: conseguenti alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali;
- 3) Contributi in conto capitale: diretti ad aumentare i mezzi patrimoniali e finanziari dei beneficiari, senza la necessità di un correlato e specifico investimento.

Tuttavia, a prescindere dalla natura, i contributi pubblici concessi a soggetti colpiti da eventi sismici, al pari degli indennizzi assicurativi, hanno natura risarcitoria e sono trattati contabilmente e civilisticamente allo stesso modo (Voce A5 Conto Economico).

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

MODALITA' DI FRUIZIONE E TRATTAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE

A norma dell'art. 6 DL 189/2016 i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili destinati di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono concessi su apposita domanda del soggetto interessato, sotto forma di **finanziamento agevolato**.

A ciascun beneficiario, in particolare, viene riconosciuto un finanziamento complessivo pari all'importo del contributo per la ricostruzione concesso e al contempo un **credito di imposta** che tiene conto anche degli interessi per il rimborso del finanziamento stesso.

Il finanziamento viene erogato in un conto corrente vincolato in più soluzioni sulla base dello stato avanzamento lavori, prodotti dal beneficiario all'Ufficio per la ricostruzione.

Si aprono dunque più linee di credito per ciascuno S.A.L. presentato, con distinti piani di ammortamento.

Le somme accreditate sul conto corrente vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dall'impresa affidataria o dallo stesso beneficiario qualora abbia anticipato le spese relative agli interventi ammessi a contributo o dalla banca nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia provveduto.

Per le fatture dei professionisti il pagamento avviene al lordo della ritenuta d'acconto che non dovrà essere esposta in fattura.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Semestralmente il beneficiario rimborsa le rate dei finanziamenti accessi mediante cessione del credito di imposta maturato ad ogni singola erogazione dei finanziamenti stessi.

Il rimborso può avvenire anche anticipatamente, ma in tal caso non si può utilizzare il credito di imposta e si dovrà pagare la relativa somma.

Il credito di imposta ceduto alla banca deve essere evidenziato nel modello dichiarativo dei redditi (Unico SC), nel quadro RU.

Aspetti contabili

1) Rilevazione del contributo per la ricostruzione (es. 500.000,00€ comprensivi di interessi)

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|
| _____ | A | _____ |
| Credito v/stato | | 500.000,00 |
| | Contributo sisma 20116 (voce A5 C.E.) | 500.000,00 |



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

2) Rilevazione delle singole tranches di finanziamento per ciascun SAL e relativo credito di imposta

| | |
|----------------------------------|------------|
| _____ A _____ | |
| Banca C/C vincolato | 100.000,00 |
| Finanziamento ricostruzione n. 1 | 100.000,00 |
| _____ A _____ | |
| Credito d'imposta | 100.000,00 |
| Credito v/stato | 100.000,00 |

3) Utilizzo del finanziamento

| | |
|--------------------------------|-----------|
| _____ A _____ | |
| Debito v/fornitore (netto IVA) | 10.000,00 |
| Banca C/C vincolato | 10.000,00 |



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

4) Rimborso delle singole rate di finanziamento (30/06 e 31/12 di ogni anno)

_____ A _____

| | |
|----------------------------------|----------|
| Finanziamento ricostruzione n. 1 | 6.000,00 |
| Credito d'imposta | 6.000,00 |



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

SECONDA PARTE

Il bilancio post terremoto.

Aspetti fiscali

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

DETISSAZIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI ALLE IMPRESE

Tutti gli indennizzi assicurativi e i contributi pubblici si rilevano per competenza nell'esercizio in cui diviene certa la loro erogazione e oggettivamente determinabile il loro importo (Ricavi o Sopravvenienze attive a seconda che vengono rilevati nello stesso esercizio della perdita/danneggiamento o in esercizi successivi).

Gli stessi non sono tassabili, generando una ripresa fiscale in sede di dichiarazione dei redditi ed è fiscalmente irrilevante il momento della loro effettiva liquidazione.

*Art. 47 DL 189/2016: «Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, **verificati con perizia asseverata**, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016....., i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive»*

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

DEDUCIBILITA' DEI COSTI

In merito alla deducibilità dei costi, non essendoci una espressa pronuncia in merito, si fa riferimento alla Circolare 44° del 13.08.2010 emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito del terremoto de L'Aquila per cui

*«I costi sostenuti per il ripristino dei beni e delle scorte danneggiati sono deducibili tanto ai fini delle imposte dirette, secondo le ordinarie regole del TUIR, quanto ai fini dell'Irap. In linea generale, eventuali contributi erogati per la copertura di dette perdite concorrerebbero ordinariamente alla formazione del reddito senza produrre alcuna limitazione alla deducibilità dei relativi costi coperti. **La circostanza che una norma di legge esenti espressamente un contributo o un indennizzo, non inficia la deducibilità dei costi riferibili ai beni e alla scorte danneggiati.***

(Circolare 44/E del 13 agosto 2010)»



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

TERZA PARTE

Credito da ZFU

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Con il Decreto 50/2017 è stata istituita la Zona Franca Urbana nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016, prevedendo per gli esercizi 2017 e 2018 l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'imposta municipale propria nonché l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Soggetti beneficiari erano le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1/09/2016 al 31/12/2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015, nonché tutte le imprese che hanno avviato la loro attività entro il 31/12/2017 ed i titolari di reddito di lavoro autonomo con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali su lavoratori dipendenti.

In data 7 dicembre 2017 il MISE ha pubblicato gli elenchi delle imprese ammesse e l'entità del credito di imposta concesso.

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA ACCOLTO

Il 21 dicembre 2017 l'Agenzia Entrate ha pubblicato:

- **La Risoluzione n. 160/E:** Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana.
- **Il Provvedimento n. 300725 del 21/12/2017:** Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana.

Il credito di imposta può essere utilizzato in F24 mediante il **codice Z148** denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni imprese per riduzione versamenti - art. 46 - d.l. n. 50/2017".



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Si raccomanda l'utilizzo del credito per le sole imposte e contributi per i quali è stato concesso:

- imposte sui redditi, nel limite di euro 100.000,00 di reddito per ciascuno dei due periodi ammessi;
- Irap, nel limite di un valore della produzione netto di euro 300.000,00 per ciascuno dei due periodi ammessi;
- Imu, per i soli immobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa;
- contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede ove è svolta l'attività all'interno della zfu.



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO ZFU

Il credito viene rilevato di volta in volta durante l'utilizzo in F24 per poi contabilizzare l'importo di competenza dell'anno in relazione alle imposte e ai contributi maturati.

1) Utilizzo del credito in F24

Debiti per IRAP A Credito ZFU c/compensazione

2) Rilevazione credito di competenza

Credito ZFU c/compensazione A Contributi in conto esercizio

3) Credito attribuito ai soci

La parte di credito attribuita ai soci di società trasparenti costituisce una sorta di liquidazione di parte degli utili che, sulla base del bilancio e della dichiarazione dei redditi, spettano ai singoli soci. L'attribuzione pertanto interviene dopo la chiusura dell'esercizio e si rileva come segue:

Credito v/Socio X A Credito ZFU c/compensazione



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

ESPOSIZIONE DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE - UNICO

| | Codice fiscale soggetto investitore | | Codice fiscale start-up innovativa | | Importo | Importo progressivo | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|--|------------------------|--|------------------------------|---------------------|-----|---|-----|
| RS177 | 1A | 2 | 3 | 4 | .00 | .00 | | | | |
| | Codice fiscale soggetto intermediario | | Data certificazione | Importo detr./ded. | Periodo d'imposta | | | | | |
| | 1B | 5 | 6 | .00 | 7 Inizio | 8 Fine | | | | |
| RS178 | 1A | 2 | 3 | .00 | 4 | .00 | | | | |
| | 1B | 5 | 6 | .00 | 7 | 8 | | | | |
| RS179 | 1A | 2 | 3 | .00 | 4 | .00 | | | | |
| | 1B | 5 | 6 | .00 | 7 | 8 | | | | |
| Zone franche urbane (ZFU) | Codice ZFU | N. periodo d'imposta | N. dipendenti assunti | Reddito ZFU | Reddito esente fruito | | | | | |
| RS180 | 1 | 2 | 3 | .00 | 5 | .00 | | | | |
| | Codice fiscale | | | Ammontare agevolazione | Agevolazione utilizzata per versamento accenti | Differenza (col. 8 - col. 7) | | | | |
| | 6 | | | | 7 | .00 | 8 | .00 | 9 | .00 |
| RS181 | 1 | 2 | 3 | .00 | 5 | .00 | | | | |
| | 6 | | | | 7 | .00 | 8 | .00 | 9 | .00 |
| RS182 | 1 | 2 | 3 | .00 | 5 | .00 | | | | |
| | 6 | | | | 7 | .00 | 8 | .00 | 9 | .00 |
| RS183 | 1 | 2 | 3 | .00 | 5 | .00 | | | | |
| | 6 | | | | 7 | .00 | 8 | .00 | 9 | .00 |
| RS184 | Reddito esente / Quadro RF | | Reddito esente / Quadro RH | | Totale reddito esente fruito | Totale agevolazione | Perdite / Quadro RF | | | |
| | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | |
| | .00 | | .00 | | .00 | .00 | .00 | | | |
| | Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria | | Perdite / Quadro RH contabilità semplificata | | | | | | | |
| | 6 | | 7 | | | | | | | |
| | .00 | | .00 | | | | | | | |



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

ESPOSIZIONE DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE - IRAP

| Codice fiscale | | Mod. N. | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Sez. XII Zone franche urbane | IS80 | Codice ZFU 1 | Codice Regione 2 | Valore della produzione netta esente fruito 3 | Codice Aliquota 4 | Aliquota 5 | Ammontare agevolazione 6 |
| | | | | ,00 | | | ,00 |
| | | | Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7 | | Differenza col. 7 - col. 6 8 | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | |
| | IS81 | | | ,00 | | | ,00 |
| | | | ,00 | | ,00 | | |
| | IS82 | | | ,00 | | | ,00 |
| | | | ,00 | | ,00 | | |
| | IS83 | | | ,00 | | | ,00 |
| | | | ,00 | | ,00 | | |
| IS84 | | | | | | Totale agevolazione ,00 | |
| Sez. XIII Credito ACE | IS85 | Credito da eccedenza ACE 1 | 4° periodo d'imposta precedente | 3° periodo d'imposta precedente | 2° periodo d'imposta precedente | 1° periodo d'imposta precedente | Presente periodo d'imposta |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | IS86 | Credito residuo IRAP 2017 | | 2 | 3 | 4 | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| IS87 | Credito residuo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili | IS88 | | | | | Componente negativo ,00 | |
| Sez. XV Patent Box | IS89 | | | Valore della produzione escluso 1 | Plusvalenze escluse 2 | Agevolazione anni precedenti 3 | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | |

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

Mentre nel quadro RS va riportato il credito di cui si è usufruito nel periodo di imposta ed il relativo reddito esente, il quadro RN deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni:

- la deduzione da indicare nella colonna 1 del rigo RN1 è determinata tenendo conto del reddito complessivo al netto di quello esente indicato nel rigo RS184, colonna 1 ovvero il reddito riconosciuto dal MISE con il provvedimento pubblicato.
- le perdite scomputabili non possono ridurre il reddito imponibile al di sotto del maggior importo tra il reddito minimo di colonna 1 del rigo RN6 e il reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS184 in quanto si è accennato che condizione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione è il conseguimento di un risultato positivo nell'esercizio;
- le detrazioni da riportare nel rigo RN10 non possono eccedere l'imposta lorda afferente al reddito non esente. Pertanto, l'importo da indicare nel rigo RN10 non può essere superiore alla differenza tra l'importo di rigo RN9 e quello di rigo RS184, colonna 2.



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

“Attenzione” infine, rimarcano le istruzioni allegate al modello UNICO, perché il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il quadro RN evidenzi un’imposta a credito oppure una imposta a debito inferiore a quella indicata nella colonna 2 del rigo RS184. In tale ipotesi, infatti, l’utilizzo di un importo pari a quello della colonna 2 a compensazione di un debito IRES (anche se non corrispondente a quello effettivo) determina un’eccedenza di versamento a saldo, da riportare nel quadro RX.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI LEGATI AL SISMA DEL CENTRO ITALIA

TASSAZIONE DEL CREDITO ZFU

I proventi registrati nella contabilizzazione del credito ZFU si ritengono ***non tassabili***.

Le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell'IRAP, dell'IMU e dei contributi previdenziali rappresentano, infatti, solo una modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive entro il limite delle risorse stanziare (risoluzione n. 36/E/2015). L'effetto che ne deriva si sostanzia, di fatto, in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate.

La costituzione di zone franche urbane ed il conseguente riconoscimento delle esenzioni induce dunque ad escludere che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in conto capitale.